

AGEVOLAZIONI

Istanza di ruling per il patent box entro il 31 dicembre

di **Davide David**

Nel [precedente articolo](#) dedicato al *patent box* si è rammentato come i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che nel 2015 non hanno esercitato l'opzione e che intendono iniziare a beneficiare del regime agevolato dal 2016, debbano trasmettere telematicamente il relativo modello **entro il 31 dicembre 2016**.

La stessa cosa devono fare i soggetti che, pur avendo già esercitato l'opzione per il 2015, intendono ora agevolare, a decorrere dal 2016, **beni immateriali non inseriti nella prima opzione**.

Peraltro, i soggetti che utilizzano **direttamente** i beni immateriali agevolabili, oltre alla trasmissione telematica del modello di opzione, sono altresì tenuti, **sempre entro il 31 dicembre 2016**, a presentare l'apposita **istanza di ruling** (di cui al **provvedimento AdE del 1.12.2015**).

Diversamente, tale obbligo aggiuntivo non sussiste per i **soggetti che concedono in uso a terzi i beni agevolabili**, per i quali è quindi sufficiente la trasmissione telematica del modello di opzione.

Essi hanno comunque la **facoltà (non l'obbligo) di fare istanza di ruling qualora i beni agevolabili siano concessi in uso nell'ambito di un gruppo societario**. Tale facoltà è invece esclusa per i beni agevolabili dati in uso a terze parti indipendenti.

In ogni caso, per i soggetti che presentano (per obbligo o per scelta) l'istanza di *ruling*, **l'opzione ha efficacia dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza** e non da quello di stipula dell'accordo di *ruling*.

Tuttavia, tali soggetti, fino a che non è sottoscritto l'accordo, sono tenuti a determinare il reddito d'impresa secondo le **regole ordinarie** (quindi senza operare la detassazione), per poi imputare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene sottoscritto l'accordo la **quota di reddito agevolabile** relativa ai periodi di imposta compresi tra quello in cui è stata presentata l'istanza e quello in cui viene sottoscritto l'accordo.

Per contro, i soggetti che concedono in uso a terzi i beni agevolabili e che non si avvalgono della facoltà di fare istanza di *ruling* determinano **autonomamente** la quota di reddito agevolabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento (ad esempio, se si esercita l'opzione a decorrere dal 2016, in Unico 2017 andrà imputata e detassata la quota di

reddito agevolabile relativa al 2016).

L'istanza di *ruling* può essere **consegnata direttamente** ovvero **inviata in carta libera**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, **all'ufficio competente così individuato** (cfr. provvedimento AdE del 6.5.2016):

- per i soggetti che nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza hanno indicato un volume d'affari ovvero un ammontare di ricavi (prendendo a riferimento il maggiore dei due dati) pari o superiore a euro 300.000.000, la **Direzione Centrale Accertamento**, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, a Roma (via Cristoforo Colombo 426) o a Milano (via Manin 25);
- per gli altri soggetti, le **Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano** dell'Agenzia delle entrate competenti in relazione al domicilio fiscale dell'istante alla data della presentazione dell'istanza.

Nell'istanza, oltre ai dati identificativi del contribuente, **vanno indicati**:

- l'**oggetto** del *ruling* (di norma, la definizione dei metodi di calcolo del contributo economico dell'utilizzo diretto dei beni alla produzione del reddito);
- la **tipologia** dei **beni** agevolabili e l'eventuale vincolo di complementarietà tra gli stessi;
- la **tipologia** di **attività di ricerca e sviluppo** svolta e il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento del valore dei beni agevolabili.

Nei **120 giorni successivi** alla presentazione dell'istanza, **gli istanti devono poi presentare la apposita documentazione di supporto** elencata agli articoli 3 e 4 del provvedimento AdE del 1.12.2015, unitamente a eventuali memorie integrative.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 11/E/2016](#), in caso di esercizio dell'opzione e di invio dell'istanza di *ruling* **non seguiti dall'invio, nei 120 giorni, della documentazione a supporto, l'istanza di considera decaduta e, quindi, l'opzione non produce effetti, senza conseguenze per il contribuente.**

Il che potrebbe essere di **interesse** per i soggetti che hanno esercitato l'opzione e presentato l'istanza nel 2015 **ma che non hanno poi presentato la documentazione a supporto.**

Tali soggetti, qualora intendano iniziare a beneficiare dell'agevolazione dal 2016, possono ora presentare, entro il 31.12.2016, una **nuova istanza di ruling** per poi presentare nei 120 giorni successivi la documentazione a supporto. In tale ipotesi l'opzione produrrà i suoi effetti per un quinquennio a decorrere dal 2016.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

**PATENT BOX – ASPETTI OPERATIVI: DALL'ANALISI DEL
CASO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MEMORIE** ▶▶

Verona